

## **TI\_GERICHTE 35.2005.42 vom 30. April 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-04-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2005.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2005.42)

FR: TI\_GERICHTE 35.2005.42 du 30 avril 2007

IT: TI\_GERICHTE 35.2005.42 del 30 aprile 2007

### **Regeste**

Incidente stradale con trauma cranico e FLC frontale (07-2003). Chiusura caso nel 02-2005. Alcn disturbo organico oggettivabile. Inapplicabile giurisprudenza su trauma da "colpo di frusta" poiché infortunio ha solo aggravato affezione psichica preesistente. Disturbi psichici: negata adeguatezza

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

LPGA non tornerebbero applicabili all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. III, p. 2). 2.3. La problematica sollevata dall'Istituto assicuratore convenuto è stata risolta dal TFA, con riferimento alla DTF 131 V 314, mediante la sentenza del 17 marzo 2006 nella causa M., U 74/04 (che, su questo punto, ha confermato quella emanata da questa Corte), nel senso che l'art. 106 LAINF esclude unicamente l'applicazione del termine di ricorso di 30 giorni di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, non anche le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui al cpv. 2, che tornano pertanto applicabili anche al termine di ricorso di tre mesi previsto in materia di assicurazione contro gli infortuni (e di assicurazione militare). Inoltre, trattandosi della riserva di cui all'art. 82 cpv. 2 LPGA, la Corte federale ha stabilito che, per quel che concerne il Cantone Ticino, "... l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (LPTCA; RL 3.4.1.1) prevede che per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC). Dal chiaro tenore della norma emerge che il Cantone Ticino non necessita di modificare le proprie disposizioni cantonali per quanto concerne, nel caso esaminato, la sospensione dei termini, per cui la legge di procedura non prevede alcunché. La legge di procedura cantonale infatti rinvia in primo luogo proprio al diritto federale, e quindi in concreto alla LPGA e pertanto anche agli art. 60 cpv. 2 e 38 cpv. 4 della citata legge." (STFA del 17 marzo 2006 succitata, consid. 1.4). 2.4. In concreto, la decisione su opposizione impugnata è stata notificata al patrocinatore di RI 1 in data 4 marzo 2005 (cfr. I, p. 1). Il termine di tre mesi ha quindi iniziato a decorrere il 5 marzo 2005 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) e - tenuto conto della sospensione durante il periodo 20 marzo-3 aprile 2005 (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) - il ricorso dell'assicurato, consegnato alla posta il 17 giugno 2005 (cfr. busta acclusa al ricorso), risulta essere tempestivo. Nel merito 2.5. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore convenuto era legittimato, a fronte dei soli postumi residuali dell'infortunio, a considerare l'insorgente totalmente abile al lavoro a decorrere dal 1° febbraio 2005 oppure no. 2.6. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera. Giusta l'art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d'incapacità al guadagno e d'invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell'assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza. La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività. Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2). L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà. Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.7. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attendono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificare la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi: - quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio ( status quo ante ); - quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio ( status quo sine ) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.8. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

## E. 5

settembre 1988 del dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. 40), è probabile che disturbi di natura psichica fossero già presenti ad un'epoca addirittura precedente il 2001. Da parte loro, lo psichiatra \_\_\_\_\_ e lo psicologo \_\_\_\_\_, con perizia del 14 settembre 2004 (doc. 100), hanno diagnosticato un episodio depressivo persistente a colorito ansioso. Secondo gli specialisti del reparto di psicosomatica della Clinica di riabilitazione di \_\_\_\_\_, la preesistente problematica psichica è stata di nuovo

accentuata dall'evento traumatico del mese di luglio 2003 - ciò che basta per ammetterne l'eziologia infortunistica, nel senso di una concausalità (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a, 119 V 337 consid. 1; vedi, tuttavia, il parere 21 febbraio 2005 del dott. \_\_\_\_\_, per il quale l'esistenza di un nesso di causalità con l'infortunio assicurato é semplicemente possibile; documento 128) -, in presenza di molteplici fattori psico-sociali, quali il diabete, la malattia del padre, il lungo periodo di disoccupazione, ecc.. Essi hanno inoltre sottolineato l'esistenza di indizi, che sono stati osservati soprattutto nelle indagini delle funzioni cognitive, a favore di una sopravvalutazione dei sintomi con atteggiamento dimostrativo, ciò che ha reso difficile la valutazione della gravità delle turbe psichiche. La riacutizzazione della problematica psichica non appare pertanto come un'evoluzione fittamente intrecciata con il quadro tipico dei disturbi psico-organici consecutivo a un trauma d'accelerazione cervicale, ma bensì come uno stato patologico preesistente aggravato dall'infortunio. Per questa ragione, si giustifica di applicare la giurisprudenza relativa al nesso di causalità adeguata in caso di sequele psichiche di un infortunio (DTF 115 V 133). 2.17. Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente. La dinamica dell'incidente stradale del 3 luglio 2003 non è mai stata oggetto di discussione tra le parti e si evince, in particolare, dal rapporto ispettivo del 1° settembre 2003, sottoscritto dall'assicurato: " Dopo avere cenato senza che da parte mia consumassi bevande alcoliche (a causa del diabete), verso le ore 11.00 decidavamo di fare rientro in Ticino. Su invito del signor \_\_\_\_\_, che si sentiva stanco, mi mettevo alla guida del veicolo e iniziava il viaggio di rientro in ticino. Da parte mia mi sentivo bene e non ero stanco. Ero regolarmente allacciato alla cintura di sicurezza. Prima di uscire da \_\_\_\_\_ avevo chiesto informazioni sulla strada da seguire. Non ricordo se fossi sceso dal veicolo e se mi ero nuovamente messo al volante senza allacciarmi. Il viaggio proseguiva regolarmente fino all'altezza di \_\_\_\_\_. Accanto a me vi era il signor \_\_\_\_\_. Poco dopo la mezzanotte, mentre transitavo ad una velocità di circa 120-130 km, mi apprestavo a superare un veicolo che mi precedeva. Segnalavo le mie intenzioni con l'indicatore di direzione. Mi trovavo quasi affiancato a detto veicolo, sulla corsia di sorpasso, quando quest'ultimo finiva con le ruote laterali destre fuori dal campo stradale per poi deviare improvvisamente la propria corsa. Mi sono visto tagliare la strada. Mi sono attaccato al volante e ho frenato a fondo. Ho cercato invano di scansare il veicolo sterzando verso destra. L'urto è stato inevitabile ed è avvenuto tra la parte anteriore sinistra e la fiancata sinistra dell'altro veicolo. A causa dell'urto il furgone si è sollevato, si è rovesciato su un fianco strisciando sull'asfalto e terminando la propria corsa nel terrapieno a destra della carreggiata. Il veicolo è andato completamente distrutto." (doc. 9) A causa del sinistro appena descritto, RI 1 ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale, una ferita lacero-contusa frontale, una contusione lombare, una frattura-distacco a livello del coracoide della spalla destra, nonché delle lesioni dentarie. Alla luce della dinamica dell'incidente e delle lesioni riportate, il sinistro occorso al ricorrente può essere classificato fra gli infortuni di grado medio all'interno della categoria media . Del resto, confrontati a fattispecie analoghe a quella ora sub giudice , tanto questa Corte quanto il TFA hanno, nel passato, proceduto ad identiche classificazioni. Vedi ad esempio: - STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un incidente della circolazione in cui l'automobile dell'assicurato, a seguito di un tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si é girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri; - STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui

l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata é uscita di strada, é salita su di una scarpata e si é rovesciata sul tetto; - STCA del 23 novembre 1998 nella causa V.-R., inc. n. 35.1996.139 - confermata dal TFA con sentenza del 18 giugno 1999, U 45/99 - concernente un incidente della circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava l'assicurata si é frontalmente scontrato con un'autovettura condotta da un individuo in stato d'ebrietà; - STFA del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della gola , nonché la frattura aperta della mascella inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra; - STCA del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla destra; - STCA del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata, all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da compressione; - STCA del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal TFA con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri , una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro; - STCA del 30 maggio 2005 nella causa M., inc. n. 35.2004.95, relativa ad un incidente stradale in cui l'assicurato, nel tentativo di superare una vettura in autostrada, ha iniziato a sbandare ed è stato tamponato da un'auto che lo seguiva, riportando un trauma facciale con frattura pluriframmentaria con lieve dislocazione della parete latero inferiore del seno mascellare destro con solo minime dislocazioni ma con decorso fino al margine orbitale inferiore ed interessamento del forame infraorbitale, una deviazione del setto nasale verso destra e fratture non dislocate

dell'osso nasale, nonché un trauma al rachide cervicale; - STCA del 27 febbraio 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.53, concernente un assicurato che, al volante della propria autovettura, nel compiere una manovra di sorpasso, è entrato in collisione frontale con un'automobile che circolava regolarmente in senso opposto e ha riportato una lesione legamentare alla caviglia destra, una frattura complessa della caviglia sinistra, contusioni alla spalla destra e al torace, la rottura di un dente (primo premolare superiore sinistro), nonché una sospetta frattura della costola ventrale a destra. Si ricorda inoltre che il TCA, in una sentenza del 7 giugno 1999 nella causa K., inc. n. 35.1997.10+25 - confermata dal TFA con giudizio del 13 gennaio 2000, U 284/99 - ha classificato fra gli infortuni di categoria grave, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, a una velocità di 100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente. Il TCA ha qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il conducente della vettura sulla quale si trovava l'assicurata, a seguito di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le testimonianze - ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro un muro posto sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si è procurata gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il conducente è invece deceduto sul luogo dell'incidente (cfr. STCA del 27 agosto 2001 nella causa P., inc. n. 35.1999.45, confermata dal TFA, limitatamente a questo aspetto, con pronuncia del 25 febbraio 2003, U329/01+330/01). Parimenti, nella sentenza del 15 dicembre 1994 nella causa M. I. - citata in RAMI 1995 U 215, p. 91 - il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una collisione frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse ha subito un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra, importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio sono deceduti. Questi ultimi incidenti della circolazione, per le modalità secondo cui si sono prodotti e, soprattutto, per le conseguenze riportate da coloro che ne sono rimasti coinvolti, vanno considerate notevolmente più gravi rispetto a quello che ora occupa il TCA. Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.9.3.. Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri (cfr. consid. 2.9.4.). Va preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). D'altro canto, nel valutare l'adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l'evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui

esso é stato vissuto dall'interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti). Con la propria impugnativa, RI 1 si è limitato a sottolineare la particolare spettacolarità dell'incidente che lo ha visto protagonista (I, p. 3). A mente del TCA, le circostanze che hanno accompagnato l'incidente della circolazione stradale del 3 luglio 2003, non possono invece essere qualificate di particolarmente drammatiche o spettacolari. In proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481, p. 203, il TFA nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo. L'Alta Corte non ne ha parimenti ammesso la presenza, trattandosi di un incidente stradale in cui l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., inedita). Va inoltre rilevato che nella già citata pronuncia del 23 aprile 2002 nella causa S., il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva. Il TFA, nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, ha avallato la tesi di questa Corte, osservando: " (...), pur essendo in presenza - in considerazione dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI 1990 no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione alla coscia. " (STFA succitata, consid. 4.3) Il ricorrente non ha riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari. Secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di trauma d'accelerazione cervicale non consente, di per sé, di ritenere adempiuto tale fattore. Perché ciò sia il caso, è necessaria la particolare rilevanza della sintomatologia legata ad un trauma del tipo "colpo di frusta" oppure particolari circostanze (ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare il quadro clinico (cfr. STFA del 25 ottobre 2004 nella causa S., U 137/04 e del

## **E. 10**

settembre 2003 nella causa F., U 343/02, consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati), presupposti non realizzati nel caso di specie. Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico. Inoltre, nella misura in cui i dolori somatici, il decorso della cura medica e la durata della medesima sono stati condizionati, in

maniera sostanziale, dal danno alla salute psichica accentuato dall'infortunio assicurato, tali circostanze non possono essere prese in considerazione nell'apprezzamento dell'adeguatezza del nesso di causalità. Posto che l'insorgente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente attività professionale, già a decorrere dal 1° febbraio 2005, quindi a distanza di circa un anno e sette mesi dall'evento infortunistico (cfr. consid. 2.15), neanche il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa appare soddisfatto. A titolo di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., inc. n. 35.1995.277 - confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni. In simili circostanze, a mente del TCA, l'evento traumatico del 3 luglio 2003 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un significato decisivo per l'instaurazione delle problematiche di cui l'assicurato è sofferente. Non è quindi censurabile il fatto che l'Istituto assicuratore convenuto abbia ritenuto estinto, a far tempo dal 1° febbraio 2005, il diritto del ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.